



LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Che cos'è

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

Chi può usufruirne

Possono chiederle i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla gestione separata.

A chi spetta

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

- » almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 503/92);
- » almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l'assegno ordinario di invalidità).

Qualora l'assicurato deceduto abbia maturato contribuzione versata in diverse casse previdenziali, i superstiti possono chiedere la pensione "in totalizzazione".

BENEFICIARI

Possono chiedere la pensione ai superstiti:

- » il coniuge superstite, anche se separato; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- » i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti (fino a 21 anni) o universitari (fino a 26 anni) e a carico alla data di morte del medesimo;
- » i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:



- » ai genitori

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- » ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte dellavoratore o pensionato siano a carico del medesimo.

IMPORTO

Il coniuge superstite matura, ove non vi siano figli, un diritto ad un trattamento pari al 60% della pensione che spettava (o sarebbe spettata) all'assicurato.

In assenza del coniuge, nel caso sia presente soltanto un figlio, egli ha diritto al 70%; se i figli superstiti sono due la quota individuale è pari al 40%; se i figli sono tre (o più) il trattamento è pari al 100% della pensione e vi è riparto egualitario tra tutti.

In presenza del coniuge, ferma restando la quota del 60% ad esso spettante, il trattamento di reversibilità è pari all'80%, in presenza di un figlio (cui spetta, quindi, il 20%), e al 100% in caso di più figli.

15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Incompatibilità e Cumulabilità

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La riduzione non si applica in presenza di redditi fino a € 20.107,62, dopo la riduzione è progressiva secondo la suddetta tabella.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con SPID.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- » Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- » enti di patronato e intermediari dell'Istituto



Link di riferimento:

INPS, scheda servizio: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-ai-superstiti-indiretta-e-di-reversibilita?AccessModalService=1>

Normativa di riferimento:

INPS, circolare n. 197/2021:

[https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20 numero%20197%20del%2023-12-2021.htm](https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20197%20del%2023-12-2021.htm)

INPS, circolare n. 19/2022:

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20 numero%2019%20del%2001-02-2022.htm>

(aggiornata al 24 febbraio 2022)